

Pieve di Soligo, 16.07.2026

Informativa n. 10

OGGETTO: novità del periodo

Si riportano in tabella, le novità del periodo:

Novità Iperammortamento	Sono stati pubblicati il decreto ministeriale 07/05/2026, che contiene le disposizioni attuative del nuovo iperammortamento¹, e il decreto ministeriale 10/06/2026, che ha definito i termini di apertura della piattaforma sul sito del GSE e approvato i modelli di comunicazione. Si riassumono le principali disposizioni e novità introdotte dai decreti citati: • è confermata la procedura di accesso all'agevolazione: si prevede una comunicazione preventiva, una di conferma dell'investimento e una comunicazione di completamento. Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Sono poi richieste altre due comunicazioni periodiche per il monitoraggio; • dalle ore 12 del 12 giugno si può presentare esclusivamente la comunicazione preventiva, vale a dire il primo step della procedura, solo accedendo alla "Area Clienti" del sito del GSE (www.gse.it), tramite SPID/CIE, usando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili; la comunicazione preventiva riguarda gli investimenti già effettuati dal 1° gennaio 2026, in corso o che si intende effettuare entro il 30 settembre 2028; • un successivo decreto direttoriale darà avvio alla possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento; • per ogni comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento; • al completamento degli investimenti, e avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa invia una o più comunicazioni di completamento; • la perizia tecnica asseverata deve sempre essere redatta, senza alcuna esclusione, neppure per i beni di costo inferiore a 300.000 euro; andrà inoltre prodotta una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile in possesso dell'impresa; • nessuna specifica dicitura deve essere indicata nelle fatture; • per quanto riguarda le due ulteriori comunicazioni periodiche, ai fini del monitoraggio dell'investimento, esse dovranno essere presentate <u>fino al termine della fruizione dell'iperammortamento</u>, entro il 20 gennaio di ciascun anno (con informazioni sugli investimenti effettuati e previsione di utilizzo del beneficio), ed entro il successivo 30 giugno (con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio). Si ricorda che: • L'art. 7 del DL 27.3.2026 n. 38, ha consentito che gli iper-ammortamenti siano riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione (UE o extra UE); gli impianti fotovoltaici dovranno invece essere stati prodotti in UE; • l'accesso all'agevolazione, da parte delle imprese, è soggetto al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Non è necessario aver stipulato la polizza per eventi catastrofali.
Meccanismo dello split payment: proroga	Viene prorogato, fino al 30/06/2029, il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) mediante il quale si prevede che, nelle operazioni con gli Enti Pubblici, l'IVA sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente (comunicato stampa del Min. dell'Economia pubblicato il 30 giugno 2026; decisione del Consiglio dell'UE n. 1728/2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15/06/2026).

¹ L'iper-ammortamento è destinato a tutte le imprese residenti in Italia; non è invece previsto per i professionisti né per i soggetti in regime forfetario e imprese agricole che determinano il reddito in base alla rendita catastale o a criteri forfetari.

Nuovo Testo Unico Iva (D.lgs. n. 10/2026) che sostituirà il D.P.R. 633/72	Si segnala che a far data dal 01/01/2027, avrà effetto il nuovo T.U. iva, che sostituirà il vigente DPR 633/72². Ciò comporterà innanzitutto un cambiamento dei riferimenti normativi, anche nell'utilizzo dei software gestionali (la registrazione delle operazioni iva richiederà l'utilizzo di codici nuovi e diversi da quelli usati nei decenni scorsi). Il nuovo testo non solo ripropone in maniera più organica le previsioni "general" di applicazione dell'imposta riportate nel Dpr n. 633/1972, ma raccoglie anche le altre disposizioni, presenti in molteplici testi, che nel corso del tempo hanno integrato e innovato la relativa disciplina. A titolo esemplificativo, trovano collocazione nel nuovo T.U. anche le norme riguardanti: • le operazioni intracomunitarie (che nel T.U. diventano "intraunionali"), di cui al Titolo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 • i regimi speciali Iva di rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione e degli esercenti agenzie di vendita all'asta (cosiddetto "regime del margine"), di cui agli articoli 36 e 40-bis del DL n. 41/1995 • la liquidazione "per cassa", di cui all'articolo 32-bis del DL n. 83/2012 • la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, di cui agli articoli 1 e 2 del Dlgs n. 127/2015. È comunque previsto che vi sia un periodo di "assestamento" per cui nei primi mesi del 2027, anche qualora il gestionale dovesse emettere una fattura riportando i vecchi codici o rimandi al vecchio DPR 633, la fattura rimarrà valida sia dal punto di vista fiscale che civilistico, e non verrà scartata dal Sistema di interscambio (Sdi), né vi saranno sanzioni. In ogni caso, le software house associate ad AssoSoftware, stanno già completando l'adeguamento delle procedure perché le stesse possano essere pronte già dal 1° gennaio 2027. <i>Si riportano nella tabella alla fine della presente informativa, alcuni collegamenti fra le principali tematiche dell'imposta (prima colonna), con il riferimento in base alla vecchia normativa del DPR 633 che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna), e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal T.U. Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).</i>
Credito d'imposta per l'acquisto di carburante da parte degli autotrasportatori – Proroga di un mese	Con la conversione del DL 63/2026, si estende il credito d'imposta³ anche al mese di giugno, per gli acquisti di carburante per autotrazione; il credito è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026. Il credito viene concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Le modalità attuative del credito d'imposta saranno definite con un decreto di prossima emanazione.
Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole	Sempre con la conversione del DL 63/2026 sono state apportate delle modifiche in relazione al credito d'imposta carburante per le imprese agricole⁴. Tale credito viene riconosciuto alle imprese agricole, per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole). Le caratteristiche del credito d'imposta sono le seguenti: - fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA; - nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026; - con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione.
Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli (art. 1-ter co. 3 - 6 del DL 63/2026)	L'articolo di legge indicato, prevede il riconoscimento alle imprese agricole, di un credito d'imposta al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali. Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 30% della spesa effettuata per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31.12.2026. Le condizioni e le modalità di attuazione del credito, saranno definite da un successivo decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

² Il nuovo D.Lgs. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 ma avrà efficacia dal 01/01/2027 per disposizione del Decreto Milleproroghe (DL 200/2025)

³ Previsto dall'art. 3 del DL 33/2026

⁴ Già previsto dall'art. 8-ter del DL 38/2026

Unità immobiliari interessate da interventi edilizi. Obbligo di aggiornamento catastale - (ris. Ag. Entrate 5.6.2026 n. 21)	Con la risoluzione citata, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in riferimento agli obblighi di aggiornamento catastale, in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento) per gli immobili che siano oggetto di interventi edilizi. Riassumiamo i principali punti presenti nella risoluzione. L'obbligo di aggiornamento catastale: - non si limita ai soli immobili oggetto di interventi superbonus ma anche per quelli oggetto di altri interventi edilizi; - sorge senz'altro se, a seguito degli interventi edilizi, per l'unità immobiliare si verifica la variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché della conformazione e della sagoma; - sorge quando vi siano interventi che determinano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile, tale da incidere sulla capacità reddituale dello stesso (come, ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico sull'involucro dell'edificio o di installazione dell'ascensore); - in caso di incremento della dotazione impiantistica, va confrontato il valore catastale prima dell'intervento, con quello che l'unità immobiliare assumerebbe dopo l'intervento; si deve rideterminare il classamento e la rendita catastale qualora tali interventi comportino un incremento della redditività apprezzabile nell'ambito dell'attuale sistema estimativo catastale.
Soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi - provvedimento attuativo (DPCM 6.3.2026 n. 84, pubblicato sulla G.U. 20.5.2026)	È stato pubblicato il Decreto citato, con il quale si dà attuazione alle disposizioni della legge di bilancio 2025, che hanno introdotto degli obblighi di verifica e di invio di una relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli organi di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) di società ed enti che percepiscano contributi di entità significativa⁵ a carico dello Stato. Le disposizioni del DPCM sono le seguenti: si definiscono contributi di entità significativa, e quindi rilevanti ai fini della disciplina in oggetto, quelli: ○ erogati (a partire dall'1.1.2025) da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ai sensi del DLgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali; ○ destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico; ○ di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo fino ad un milione di euro, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta). In presenza di contributi di entità significativa, aventi le caratteristiche citate, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, sono tenuti a: • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi; • inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate Le società, enti, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici significativi, ove non ne siano già provvisti, dovranno quindi nominare un organo di controllo
Dazio da € 3 sui pacchi provenienti da extra UE	Dal 1° luglio, il consumatore finale che acquista beni online da Paesi terzi, dovrà pagare € 3 in più, per il nuovo "dazio" che l'UE ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150€. Il nuovo dazio di € 3 si applica in base alla classificazione doganale; poiché ogni bene/merce ha una propria classificazione doganale, se più beni vengono spediti insieme, ma hanno classificazione diversa (es. nel pacco sono presenti una maglietta e un cappellino), e quindi

⁵ Sono espressamente esclusi dal novero dei contributi rilevanti ai fini in esame quelli:

- destinati a una generalità di soggetti;
- aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
- concessi sotto forma di credito d'imposta;
- erogati alle società quotate di cui al D.Lgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli enti del Terzo settore (ETS), alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato

	hanno un codice doganale diverso, si pagherà il dazio di € 3 moltiplicato il numero di pezzi con classificazione diversa (nell'esempio, € 6 complessivi). ⁶
Proroga della validità della carta di identità cartacea (art. 11 DL 108/2026)	Con il DL in oggetto viene prorogata al 31 gennaio 2027 la validità della carta di identità cartacea; essa però manterrà la sua validità esclusivamente sul territorio nazionale e non sarà più valida per viaggiare all'estero.



Appendice – Tabella di raccordo fra i riferimenti del DPR 633/72 e quelli del nuovo TU iva

Tematica	Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026	Testo unico IVA (dal 1° gennaio 2027)
Territorialità delle prestazioni di servizi	Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972	Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti	Articolo 10 del Dpr n. 633/1972	Articolo 37 del TU
Operazioni escluse	Articolo 15 del Dpr n. 633/1972	Articolo 29 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni	Articolo 41 del DL n. 331/1993	Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili	Articolo 8 del Dpr n. 633/1972	Articolo 45 del TU
Operazioni in reverse charge	Articolo 17 del Dpr n. 633/1972	Articolo 64 del TU
Operazioni unionali (ex intracomunitarie)	DL 331/1993	Artt. 8/9/16/26/32/39/42 del TU
Detrazione dell'imposta	Articolo 19 del Dpr n. 633/1972	Articolo 56 del TU
Volume d'affari	Art. 20 del Dpr n. 633/1972	Articolo 62 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata	Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972	Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi	Articolo 12 DL n. 41/1991	Articolo 84 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime	Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata	Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento	Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento	Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento	Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte IV, allegata al TU
Regime del margine ed elenco degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per cui si applica il regime	Articolo 36 del DL n. 41/1995 e Tabella allegata	Articolo 143 del TU e Tabella D allegata

⁶ Si informa invece che l'applicazione del contributo di € 2, introdotto dalla legge di bilancio 2025, per le spedizioni di provenienza extra Ue di valore non superiore a 150 euro, si applicherà alle spedizioni di beni importati dopo la data dell'1.10.2026 (art. 15 del DL 107/2026)